R.G. 1769-1/2021



Corte D'Appello di Milano Quinta Sezione e Volontaria Giurisdizione

La Corte D'Appello di Milano, Quinta Sezione e Volontaria Giurisdizione, in persona dei magistrati:

Dott.Fabio LaurenziPresidenteDott.ssaAnna Maria PizziConsigliere rel.Dott.ssaValentina PalettoConsigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sulla istanza ex artt. 156 c.c. e 671 c.p.c. nell'appello avverso la sentenza n. .../2021 emessa in data 29 aprile 2021 dal Tribunale di Monza R.G.N. .../2016, promossa

DA

Caia (C.F....) nata a ...(..) il..., assistita e difesa dall'Avv. ...del Foro di Como con studio in ...(CO), via ...ove è stato eletto domicilio come da procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

Tizio (C.F...) nato a ..(...) il..., rappresentato e difeso dagli Avvocati ...del Foro di Milano con studio in..., via..., ove è stato eletto domicilio come da procura in atti APPELLATO

Con l'intervento del Procuratore Generale

La Corte, sciogliendo la riserva che precede, LETTI gli atti ed i documenti di causa, LETTE le note a trattazione scritta e viste le conclusioni del Procuratore Generale, PREMESSO in fatto che:

I.Caia e Tizio hanno contratto matrimonio il 14 settembre 2013 a...; dalla loro unione è nato, in data..., Caietto .

- II.Con ricorso depositato il 13 dicembre 2016, Caia chiedeva al Tribunale di Monza di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge affermando che la convivenza era diventata intollerabile a causa del comportamento prevaricatore, vessatorio, oppressivo e talvolta violento del coniuge nei propri confronti, tale da rendere il clima familiare teso ed invivibile; riferiva di avere anche sporto querela nei confronti del marito e che il relativo procedimento penale era pendente. Inoltre, esponeva che le parti avevano quantificato, in via provvisoria, in euro 700 mensili l'importo del contributo al mantenimento dovuto dal padre, oltre al 50% delle c.d. spese straordinarie; che il marito era proprietario di numerosi immobili e socio di un'importante impresa di famiglia per la quale prestava la propria attività lavorativa, mentre Caia era ingegnere libero professionista; che il tenore di vita della coppia durante il matrimonio era molto elevato e caratterizzato dalla frequentazione di locali e da viaggi.
- III. Con memoria difensiva del 13 febbraio 2017 si costituiva in giudizio il Tizio, il quale contestava la ricostruzione delle vicende coniugali offerta dalla ricorrente, negando i maltrattamenti: dichiarava di averle dato uno schiaffo solo nel novembre del 2013 e di essersi subito pentito; dichiarava, inoltre, che la moglie in diverse occasioni si era allontanata dalla casa familiare e che le doglianze ivi azionate erano strumentali a ottenere vantaggi economici.
- IV.All'esito della udienza tenutasi il 20 febbraio 2017, il Presidente affidava Caietto congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita a favore del padre; poneva a carico del genitore non collocatario l'importo pari a euro 700,00 quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, con rigetto delle ulteriori domande.
- V.Nel corso del procedimento durante il quale la ricorrente proponeva in via incidentale due autonomi ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. (in data 19.6.2017 e in data 6.2.2018), veniva altresì esperita CTU ed in seconda battuta veniva nominato un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.
- VI. Con sentenza n. 990/2021 del 29 aprile 2021 il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi Caia e Tizio, e ha rigettato le domande di addebito avanzate dalle parti. Ha altresì disposto l'affidamento condiviso di Caietto, con collocamento prevalente presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita a favore del padre. Ha inoltre previsto a carico del resistente l'importo di euro 700,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese cosiddette straordinarie. Ha, infine, rigettato la domanda della ricorrente di versamento di contributo al mantenimento a proprio favore e ha disposto la compensazione integrale delle spese.
- VII. Con ricorso depositato il 9 giugno 2021, la sig.ra Caia ha proposto gravame censurando la decisione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione con riferimento a specifici profili vale a dire:

- a. Con il primo motivo contesta il mancato riconoscimento dell'addebito della separazione in capo a Tizio, in quanto, a suo dire, sarebbero stati proprio i maltrattamenti perpetrati dal coniuge "l'unica e vera" causa della separazione; afferma di non avere denunciato prima le condotte maltrattanti subite in quanto succube e incapace di reagire a causa del clima di paura nel quale viveva.
- b. <u>Con il secondo motivo</u> si duole della conferma dell'affidamento condiviso poiché in ragion dell'atteggiamento oppositivo del padre non sarebbe possibile assumere decisioni concordate in ordine alla gestione di vita del minore; sussisterebbe altresì tra le parti un aspro conflitto che interferisce con le scelte educative riguardanti Caietto.
- c. Con il terzo motivo lamenta l'inadeguatezza dell'assegno di mantenimento previsto a favore di Caietto in quanto l'importo di euro 700 risalirebbe all'accordo concluso prima del procedimento di separazione, allorquando ella, al fine di tutelare la propria incolumità e quella del figlio, voleva allontanarsi dalla casa familiare il prima possibile; inoltre, ritiene censurabile la condotta processuale del Tizio, atteso che come rilevato dallo stesso giudice di prime cure la documentazione reddituale appare poco attendibile; sostiene che il coniuge, vista la famiglia di appartenenza, sarebbe titolare di un importante patrimonio immobiliare e mobiliare e che prima della separazione aveva assicurato a lei e al figlio un elevato tenore di vita.
- d. Da ultimo la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a suo favore e della compensazione delle spese: rinvia a quanto rilevato sul punto in sede di conclusionale nel procedimento di primo grado, ove sostanzialmente richiama l'agiata condizione economica del resistente.

VIII.Con provvedimento presidenziale del 28.7.2021 è stata fissata l'udienza per la discussione in data 16 novembre 2022, con termine alla ricorrente per la notifica entro il 16 giugno 2022.

IX. Nelle more, in data 27 settembre 2021, Caia ha depositato ricorso ex art. 156 c.c., e 671 cpc con il quale ha lamentato l'omesso tempestivo versamento del contributo al mantenimento di Caietto e del 50% delle spese straordinarie da parte del Colombo, essendo, a suo dire, da anni costretta a sollecitare ogni mese l'adempimento dell'obbligazione. A sostegno dei propri assunti ha riportato stralci di corrispondenza scambiata fra il suo difensore e quello dell'appellato, da cui si evincono i ripetuti solleciti al fine di ottenere quanto dal padre dovuto.¹

I. Ha quindi concluso chiedendo: "Nel merito e in via principale ordinare in via diretta e/o in concorso tra loro alle Società ...s.r.l. ...; ...s.p.a. ...; ...s.p.a. ...; ...s.r.l. in Liquidazione ... con le quali il Signor Tizio risulta intrattenere dei rapporti commerciali e per tali motivi tenuta a corrispondere mensilmente somme di denaro a quest'ultimo, di versare direttamente alla Signora Caia a mezzo bonifico bancario ... la somma di euro 700,00= per dodici mensilitàSempre nel merito in via principale ordinare in via diretta e/o in con-corso tra loro alle Società ...s.r.l. ...; Sopran s.p.a. ...; ...s.p.a.; ...s.r.l. in Liquidazione ... con le quali il Signor Tizio risulta intrattenere dei rapporti commerciali e per tali motivi tenuta a corrispondere mensilmente somme di denaro a quest'ultimo, di versare direttamente alla Signora Caia... le somme certe e dovute ex lege liquide ed esigibili ed afferenti le spese straordinarie;

Sempre in via principale nel merito disporre ed autorizzare il sequestro delle quote di spettanza del Signor Tizio dei seguenti beni immobili ... (segue elenco: N.d.R.) ... sino alla concorrenza del quale il creditore potrà procedere tenendo conto della prevedibile durata della obbligazione rimesso alla valutazione e pronuncia di accertamento e dichiarativa e costitutiva della Onorevole Corte adita;

- X. Con memoria difensiva del 3 marzo 2022 si è costituito nel sub-procedimento il sig. Tizio contestando integralmente le pretese avversarie. In via preliminare, ha eccepito la violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti, visto il numero eccessivo di pagine del ricorso ex art. 156 c.c. (n. 35) e del ricorso principale (n. 126). In subordine, nel merito, ha eccepito l'infondatezza del ricorso in quanto Tizio avrebbe correttamente adempiuto all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio (ha prodotto copia dei bonifici disposti) e ha rilevato che se avesse omesso di pagare, Caia avrebbe certamente promosso azioni esecutive. Infine, ha sottolineato che il reddito della ricorrente è 15 volte superiore rispetto al suo e ha negato di intrattenere rapporti commerciali con le aziende menzionate dalla ricorrente (deducendo tra l'altro di avere percepito la NASPI negli anni 2018-2020)²
- XI.All'odierna udienza la Corte sulle note a trattazione scritta depositate dalle parti e sulle conclusioni del Pg, si è riservata di decidere.

I.La domanda ex art 156 cc e 671 cpc è infondata sotto tutti i profili in discussione.

-<u>In primo luogo</u>, quanto alla istanza ex art 156 cc di ordine di versamento diretto al terzo va evidenziato che si tratta di domanda non cautelare che va proposta al giudice di primo grado all'esito del giudizio di separazione in forza del titolo costituito dalla pronuncia sul presupposto dell'inadempimento della parte obbligata rispetto al contenuto imperativo della sentenza. In altri termini si tratta di domanda non proponibile nella presente fase perché non rientrante nella cognizione devoluta a questa Corte in base alle norme di rito (art 283 cpc), trattandosi di strumento tipico proponibile in via ordinaria al giudice di prime cure.

-Quanto alla domanda di sequestro ex art 671 cpc, in assenza dell'inadempimento dell'obbligato, non configurabile nel caso in esame per le ragioni di seguito esposte la domanda è infondata.

In primo luogo, l'istanza è carente per la genericità delle pretese e per l'omessa prospettazione delle ragioni che ne costituirebbero il fondamento. Come obbiettato dall'appellato, infatti, la appellante si è limitata a riportare stralci di corrispondenza fra il suo difensore e quello del Tizio, senza tuttavia allegare e/o produrre alcuna documentazione probatoria a sostegno dei propri assunti. Detto rilievo sarebbe di per sé solo sufficiente a determinare il rigetto della istanza in esame. In ogni caso la pretesa è

Sempre nel merito in via principale condannare il Sig. Tizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc della somma ritenuta di giustizia anche secondo equità"

² Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

[&]quot;- Dare atto che la ricorrente non ha prodotto alcun documento a sostegno del proprio ricorso;

⁻ Dichiarare inammissibile, infondato e comunque respingere il ricorso ex art. 156, VI co., c.c.;

⁻ Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di questo sub-procedimento;

⁻ Condannare la ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96, I e III co., c.p.c. nella misura che si propone di € 500,00 per ogni pagina del ricorso o nella diversa somma che questa Corte valuterà equa"

stata ampiamente confutata dal resistente che ha documentalmente provato l'adempimento del versamento del contributo al mantenimento di Caietto.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità "il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato, previsto dall'articolo 156, 6\(^\) co., c.c, in caso di separazione personale, e dall'articolo 8, ult. co., legge n. 898/1970, in caso di divorzio, è stato ritenuto di natura atipica, cioè differente da quella del sequestro conservativo disciplinato dagli articoli 671 e ss., c.p.c. (Cass. nn. 4776/1998, 961/1992, 1261/1988); tale atipicità dipende principalmente dalle speciali condizioni che ne giustificano la concessione (titolo esecutivo già formato, in luogo del fumus boni juris; inadempimento dell'obbligato, in luogo del periculum in mora) e la revoca (sopravvenienza di giustificati motivi, prevista dall'articolo 156, ult. co., c.c., in luogo dei motivi d'inefficacia previsti dagli articoli 669 novies e 675 c.p.c)". Con specifico riferimento all'inadempienza che costituisce il presupposto per il sequestro di beni del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento è stato altresì chiarito che detta inadempienza, della quale non è richiesta la gravità, non inerisce solamente alla corresponsione più o meno regolare dell'assegno di mantenimento nel suo preciso ammontare, ma più generalmente al complesso dei rapporti patrimoniali stabiliti tra i coniugi, ivi comprese le garanzie, implicite od esplicite, accessorie degli stessi (Cass., Sez. 1, n. 4776 del 12/05/1998). Resta fermo che un provvedimento ex art. 156 comma VI c.c. intanto si giustifica in quanto sussista la violazione da parte del genitore dell'obbligo di corrispondere quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e, nel caso in esame, Tizio, convenuto obbligato, ha assolto l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova. Né assumono rilievo considerazioni afferenti al reddito dell'obbligato come pretenderebbe la ricorrente. In particolare, il giudice, alla stregua della formulazione della norma - secondo cui "può disporre" - amministra una discrezionalità rivolta alla considerazione della utilità del mezzo. Al di fuori di ciò non deve essere accertato altro, ed in particolare non deve essere oggetto di valutazione alcun altro elemento che in qualche modo rimetta in discussione l'entità dell'assegno, ovvero le circostanze ed i redditi, pena l'effetto di "introdurre un potere privo di sostegno nel dato normativo". Pertanto l'art. 156 c.c., comma 6, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento Sez. 1 - , Ordinanza n. 5604 del 28/02/2020). In ogni caso altri sono gli altri strumenti di tutela tipica che la legge prevede, quale la ipoteca giudiziale cui dà titolo la pronuncia di separazione (art. 156 cc comma V e art. 2818 cc) esperibili in costanza dei presupposti di legge. Pertanto, il ricorso è infondato e va respinto.

I. Si rinvia al definitivo il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sulla istanza ex art 156 c.c. proposta da Caia nei confronti di Tizio nella causa avverso la sentenza n. .../2021 emessa in data 29 aprile 2021 dal Tribunale di Monza nel procedimento R.G.N. .../2016, così provvede

- I. RESPINGE l'istanza ex art. 156 c.c. avanzata da Caia
- II. Spese al definitivo

Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/05/2022.

Il Consigliere Estensore

Anna Maria Pizzi

Il Presidente Fabio Laurenzi